

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 597)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 18 giugno 1959 (V. Stampato n. 1193)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno

(SEJNI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(MEDICI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 GIUGNO 1959

**Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957, n. 634,
recante provvedimenti per il Mezzogiorno**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 29 luglio 1957, numero 634, è sostituito dal seguente:

« In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei ministri, sentito il Ministero della pubblica istruzione, può autorizzare la « Cassa » a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi ed iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinario in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione del Comitato dei ministri la « Cassa » può anche assumere partecipazioni in Enti che intendano svolgere attività di preparazione professionale in rispondenza alle suscitate esigenze.

Il Comitato può altresì autorizzare la « Cassa » a promuovere e finanziare istituzioni ed attività a carattere sociale ed educativo ».

Art. 2.

I contributi a favore delle imprese artigiane, di cui all'articolo 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono estesi alle opere murarie, in quanto queste concorrano, in modo diretto, alla trasformazione ed ammodernamento delle aziende.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito con il seguente:

« Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente contributi fino al 20 per cento della spesa documentata, per il sorgere di

piccole e medie industrie nell'ambito dei comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, nei quali vi sia difetto di attività industriali ».

Art. 4.

Il contributo di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dalla presente legge, può essere concesso anche per l'ampliamento delle piccole e medie industrie.

Il contributo per l'acquisto di impianti fissi, di cui allo stesso articolo, ultimo comma, è elevabile al 20 per cento della spesa documentata se l'acquisto riguarda impianti (macchinari ed attrezzature) costruiti da aziende operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Nel quinto comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, le parole: « anche allo scopo di rivenderli per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali », sono sostituite dalle seguenti: « anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse ».

Art. 6.

Il contributo di cui al comma sesto dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, può essere concesso anche per la costruzione di rustici industriali.

Art. 7.

Dopo il nono comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente comma:

« I Consorzi sono ammessi al godimento dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali ».

Art. 8.

I commi decimo e undicesimo dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno.

I piani regolatori della zona sono redatti a cura dei Consorzi seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla succitata legge n. 1150.

Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I Consorzi, di cui al presente articolo, sono Enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e commercio che le esercita attraverso un'apposita Commissione di cui sono chiamati a far parte rappresentanti del Ministero dello interno, del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e del Ministero dell'industria e commercio ».

Art. 9.

L'articolo 23 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Alle imprese industriali operanti nelle zone ove siasi costituito il Consorzio di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, numero 634, il contributo previsto dall'articolo 18 può essere concesso per le opere, indicate dall'articolo 19, che non vengono eseguite dal Consorzio ».

Art. 10.

All'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono aggiunti i seguenti due commi:

« I tassi di interesse, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, per i mutui concessi dagli Istituti di credito indicati nella legge stessa, si applicano anche ai finanziamenti accordati sui fondi di rotazione previsti dalle leggi 12 febbraio 1955, n. 38, 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102, e successive integrazioni.

Per consentire l'adozione dei tassi di interesse suddetti, la Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere agli Istituti di credito, di cui al comma precedente, contributi per il pagamento degli interessi nella misura, con i limiti e le modalità di cui al primo comma del presente articolo. L'onere relativo farà carico al Tesoro dello Stato e formerà oggetto di rimborso biennale, il primo dei quali verrà effettuato il 30 giugno 1961 ».

Art. 11.

L'esenzione fiscale di cui all'articolo 34 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è prorogata al 1965.

Art. 12.

All'articolo 40 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente comma:

« Formeranno oggetto del conguaglio di cui al primo comma anche gli oneri eventuali derivanti alla "Cassa" dall'applicazione, alle operazioni eseguite con i fondi dei prestiti esteri, dei tassi d'interesse stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ».

Art. 13.

Il limite di popolazione dei comuni, di cui al primo comma dell'articolo 3 della leg-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ge 19 marzo 1955, n. 105, è elevato a 10.000 abitanti.

La inclusione delle opere relative alla costruzione di asili infantili, di cui al secondo comma dell'articolo 3 della predetta legge 19 marzo 1955, n. 105, nei programmi ap-

provati dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità e di urgenza ai sensi ed agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni.